



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 01/04/2022

OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE GEOMETRIE E RIPRISTINO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DELLA CAVA "BENEFORTI" - GRANITO DELL'ELBA BENEFORTI DI BENEFORTI GIANNI & C S.A.S.

PREMESSO che, il Sindaco, con Decreto n. 26/2020, ha affidato la Responsabilità della gestione dell'Area Tecnica Comunale Edilizia ed Urbanistica all'Ing. Carlo Alberto Ridi;

ATTESO che per il sito estrattivo denominato "Cava Beneforti" in titolarità alla "*Granito dell'Elba Beneforti snc*" risulta scaduta l'autorizzazione alla coltivazione di cui alla Determinazione Area Tecnica e Ambiente n. 77/2005 <*Progetto di coltivazione e risistemazione "Cava Beneforti"*> e Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12 del 31/03/20104 <*Granito dell'Elba Beneforti snc – Proroga autorizzazione alla coltivazione della cava "Beneforti"*>;

DATO ATTO che con nota PEC prot. 7170 del 22/05/2019 a firma dell'allora responsabile si comunicava alla Granito dell'Elba Beneforti snc, l'immediata sospensione delle lavorazioni e si richiedeva di relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori di risistemazione finale delle aree;

ATTESO che, dalle verifiche esperite, il progetto autorizzato con la succitata Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12/2014 non risulta completato né

relativamente alle volumetrie di scavo autorizzato, la volumetria residuale ammonta a circa 1000 mc, né quindi per la susseguente risistemazione ambientale;

VISTO l'istanza presentata da Beneforti Gianni in qualità di legale rappresentate della Granito dell'Elba Beneforti SNC (variata in Granito dell'Elba Beneforti di Beneforti Gianni & C S.a.s) con sede legale in località Pozzondoli - San Piero in Campo, in data 07/10/2020 prot. 14041 (P.E. n. 36/2021) ad oggetto "Piano di coltivazione Cava Beneforti. Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale. Comunicazione ai sensi art. 24 LR 25 marzo 2015 n. 35 e s.m.i e richiesta di congruo termine;

DATO ATTO che con la suddetta istanza si richiede, per una durata di anni tre, il completamento delle lavorazioni di escavazione ed al successivo ripristino ambientale dell'area di cui al progetto autorizzato con Determinazione Area Tecnica e Ambiente n. 77/2005 e Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12/2014;

VISTO l'Art. 24 della LRT 35/2015 e smi "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla [L.R. 104/1995](#), [L.R. 65/1997](#), [L.R. 78/1998](#), [L.R. 10/2010](#) e [L.R. 65/2014](#) che stabilisce, in caso di lavori non ultimati, che il comune intimi al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

VISTA la documentazione tecnico progettuale denominata "*Progetto di completamento delle geometrie e ripristino paesaggistico-ambientale*" depositata dal richiedente e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa
- Relazione Paesaggistica
- Tavola Unica
- Relazione Geologica
- Perizia estimativa

ATTESO che

- ✓ la geometria della sistemazione finale di cui alla Tavola Unica della documentazione presentata risulta conforme alla sistemazione finale autorizzata "Allegato C – Tavola 1 Bis" allegata alla Determinazione Area Tecnica e Ambiente n. 77/2005 e successiva Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12/2014;
- ✓ La documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza paesaggistica meglio definisce le modalità di reinserimento dell'area nel contesto ecologico e paesaggistico anche dal punto di vista tecnico operativo senza nulla variare rispetto alle geometrie già autorizzate;
- ✓ La nuova perizia estimativa delle opere di ripristino costituisce una mera rivalutazione economica della stima originaria di cui all'Allegato F approvato con Determinazione Area Tecnica e Ambiente n. 77/2005;

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra, l'istanza si configura quale mero completamento delle geometrie di scavo e successivo ripristino in conformità alle succitate determinazioni autorizzative comunali e quindi trova legittima applicazione la disposizione di cui all'Art. 24 della LRT 25 marzo 2015 n. 35 e s.m.i;

ATTESO che il sito di cava risulta inserito nel SIR 58 "Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola, dove trovano applicazione le disposizioni di cui alla LRT n. 10/2010 e s.m.i "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

ATTESO che nel procedimento di cui alla Determinazione Area Tecnica e Ambiente n. 77/2005 è stata esperita anche la procedura di Valutazione di incidenza e di Impatto Ambientale, successivamente rivalutata nel procedimento di cui alla Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 7/2014 in virtù della quale è stata concessa la proroga di cui alla Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12/2014;

RITENUTO nel caso in esame, trattandosi di mero allungamento temporale dei termini di attuazione del medesimo progetto già sottoposto a VIA, legittimo, al fine anche di non aggravare il procedimento, escludere la necessità di sottoporre il medesimo progetto ad una nuova VIA essendo peraltro invariate, rispetto a quanto già autorizzato, le componenti ambientali suscettibili degli impatti e le modalità di coltivazione e risistemazione dell'area di cava;

RITENUTO comunque a maggior tutela degli aspetti paesaggistici, di sottoporre il progetto in questione alla procedura di valutazione da parte della competente Soprintendenza BB. AA. CC.

VISTA la Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 77 del 15/11/2005;

VISTA la Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 7 del 17/02/2014 <Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione e risistemazione della cava Beneforti "Granito dell'Elba snc - Proroga">

VISTA la Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12 del 31/03/2014 <Granito dell'Elba Beneforti snc – Proroga autorizzazione alla coltivazione della cava "Beneforti">

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 03/2022 che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

VISTA l'autorizzazione ai fini idrogeologici n. 19/2021 che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la polizza fidejussoria per € 28.600,00 rilasciata dalla Banca dell'Elba in atti comunali prot. 4719 del 01/04/2022 a garanzia del ripristino finale delle aree di cava ed in conformità alla perizia estimativa;

ATTESO che le aree in oggetto risultano censite rispettivamente al Foglio 28 particelle nn. 218 – 220 – 527 – 528 – 529 – 536 – 547 – 548 ed al Foglio 30 particelle nn. 48 – 188 – 192 – 576 del catasto del comune di Campo nell'Elba;

DATO ATTO che nell'area di cava risulta altresì presente un relitto stradale (Fig. 28 - mapp. 536) per il quale il richiedente ha formulato disponibilità di permuta in atti comunali prot. 867/2014 ad oggi non ancora perfezionata per cause non imputabili al suddetto e la cui definizione risulta funzionale ad una corretta esecuzione del progetto;

VALUTATO congruo il tempo richiesto per il completamento del progetto in ragione sia dei contenuti volumi annui che caratterizzano un'attività di tipo essenzialmente artigianale che del procedimento di definizione di permuta del relitto stradale di cui al precedente capoverso;

VISTO lo strumento urbanistico vigente;

VISTO

- D.Lgs.152/2006 e ss.mm. "Norme in materia ambientale";
- D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- LRT 35/2015 e smi "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. 104/1995, [L.R. 65/1997](#), [L.R. 78/1998](#), [L.R. 10/2010](#) e [L.R. 65/2014](#);
- LRT n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di inciden-

za

(VI)” e s.m.i;

- Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della [l.r. 22/2015](#). Modifiche alla [l.r. 10/2010](#) e alla [l.r. 65/2014](#)
- Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla [l.r. 24/1994](#), alla [l.r. 65/1997](#), alla [l.r. 24/2000](#) ed alla [l.r. 10/2010](#).

DETERMINA

- A** DI AUTORIZZARE la *Granito dell’Elba Beneforti di Beneforti Gianni & C S.a.s* alla prosecuzione delle attività di completamento del Piano di coltivazione e risistemazione della Cava Beneforti come da elaborati di progetto approvato con Determinazione Area Tecnica e Ambiente n. 77/2005, e Determinazione Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica n 12 del 31/03/20104;
- B** DI DARE ATTO che relativamente alle modalità tecnico operative di rivegetazione del sito e della stima economica delle opere di ripristino gli elaborati di riferimento sono quelli di cui alla P.E. 36/2021 allegati alla presente;

DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE

- La presente autorizzazione viene rilasciata per un periodo di anni 3 a decorrere dall’esecutività del presente atto. Entro tale periodo tutte le operazioni di risistemazione e rivegetazione del sito dovranno essere tassativamente completate come da progetto;

CARATTERISTICHE DELL’AUTORIZZAZIONE

- a L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo, compreso gli impianti di lavorazione dei materiali, le strade di cantiere e gli ambiti di risistemazione finale ubicati all'interno del perimetro di cava. Non rientrano nell'oggetto dell'autorizzazione eventuali altre opere soggette alle norme edilizie.
- b L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa previa comunicazione al comune ai sensi della normativa di settore vigente.
- c Comporta altresì decadenza dell'autorizzazione:
- ✓ Perdita di disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - ✓ la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e/o per la popolazione;
 - ✓ l'insorgenza di situazioni di pericolo o di compromissione delle zone limitrofe, quanto determinata da irrazionale attuazione del progetto;
 - ✓ l'inadempimento a provvedimenti di sicurezza emessi dall'autorità di vigilanza ed alle norme di polizia mineraria;

PRESCRIZIONI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE

- I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto di coltivazione e risistemazione di cui alla Determinazione n. 77/2005 e di quelle impartite in sede di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, giusta Determinazione Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica e Demanio n. 7 del 17/2/2014 per le parti ancora valide e non in contrasto con il presente atto.
- I lavori dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico n. 19/2021;
- Entro il 31/12 di ogni anno dovrà essere presentato uno stato di avanzamento dei lavori.

ALTRI CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

- Autorizzazione Paesaggistica n. 03/2022;
- a Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico n. 19/2021
- b Garanzia fideiussoria per euro € 28.600,00 rilasciata dalla Banca dell'Elba a garanzia delle operazioni di ripristino finale dell'area oggetto del piano di coltivazione;
- c
- d Designazione del Direttore dei Lavori di coltivazione e risistemazione, ai sensi della e L.R. 35/2015 e ss.mm, nella persona del Dott. Geologo Magi Fabio

IL RESPONSABILE
 RIDI CARLO ALBERTO
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)